

Art. 1 - (Ambito di applicazione e oggetto)

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’Agenzia regionale agisce in qualità di stazione appaltante, centrale di committenza o soggetto aggregatore. In particolare, lo stesso si applica alle procedure di gara volte all’acquisizione di beni e servizi espletate dall’Agenzia in seguito a conferimento di delega specifica da parte di una o più stazioni appaltanti ed alle procedure di gara in proprio, quale singola stazione appaltante.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme previste dall’Unione europea, nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia e, in particolare, dal decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare l’imparzialità ed il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza, il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento dei gruppi tecnici di progettazione (GTP) di gara quale organo collegiale straordinario e temporaneo, nei contratti di appalto o concessione.

Art.2 - (Costituzione dei Gruppi tecnici di progettazione e modalità di selezione dei componenti)

1. Al fine di fornire supporto nella gestione della fase preparatoria delle procedure di gara da espletarsi da parte dell’Agenzia in qualità di centrale di committenza e/o soggetto aggregatore e/o stazione appaltante, è prevista di norma la nomina di un GTP.
2. Il GTP è nominato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia o su sua delega, dal Dirigente della struttura organizzativa preposta.
3. La proposta di composizione del GTP è formulata considerando i diversi aspetti - di natura tecnica, economica ed organizzativa - che connotano i lavori, i beni o i servizi da acquisire, perseguendo l’obiettivo di garantire la necessaria multiprofessionalità e multidisciplinarietà del gruppo e la sua maggior rappresentatività territoriale.
4. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso le Aziende del SSR o presso gli altri Enti regionali interessati all’appalto specifico, possono essere nominati quali componenti dei GTP anche professionisti esterni alle Amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d’interesse con l’oggetto specifico degli atti di gara da avviare.

Art. 3 - (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)

1. I componenti del GTP devono essere in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità nel settore merceologico di riferimento oggetto dell’appalto. Nel caso di contratti complessi che richiedano l’apporto di professionalità specifiche a supporto della progettazione, i componenti del GTP devono vantare competenza specialistica nella materia di riferimento.
2. Ai componenti del GTP si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dagli articoli 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dall’art. 51 del c.p.c.
3. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti del GTP coloro che, in qualità di membri di precedenti GTP, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. I componenti del GTP non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, il soggetto

selezionato quale componente del GTP non può ricoprire analogo incarico nell’ambito di procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi aventi oggetto coincidente per un periodo di 2 anni dalla data relativa alla precedente nomina, se non per il caso delle procedure necessarie all’aggiudicazione dei lotti andati deserti o nei casi particolari, debitamente motivati in fase di nomina, in cui la professionalità specifica di cui è in possesso sia difficilmente reperibile. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati componenti del GTP relativamente a contratti da affidare per cui abbiano interesse gli Enti presso cui hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

4. Anteriormente all’approvazione del provvedimento di nomina, i professionisti individuati quali componenti del GTP rendono apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestando il possesso dei requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione, nonché il rispetto del criterio di rotazione, di cui ai paragrafi che precedono. L’eventuale sopravvenienza di cause ostative o potenzialmente ostative all’espletamento dell’incarico deve essere tempestivamente comunicata dal componente al RUP che ne valuterà l’efficacia escludente e provvederà all’avvio della procedura di sostituzione del professionista.
5. Il responsabile unico del procedimento provvede ad acquisire da ciascun membro, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione indicate all’articolo 387-septies e, in caso di nomina di personale dipendente di altri enti con incarico retribuito, l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche.
6. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al presente articolo deve persistere per tutta la durata dell’incarico.

Art. 4 - (Cause di decadenza dall’incarico)

1. Costituiscono causa di decadenza automatica dall’incarico, la sopravvenienza di cause ostative allo stesso ovvero il venir meno del possesso dei requisiti di moralità e compatibilità previsti al precedente art. 3. La mancata partecipazione a due sedute consecutive può comportare la decadenza dall’incarico e, se dal caso, la sostituzione con le modalità specificate al successivo art. 8.
2. L’eventuale diffusione di informazioni inerente l’attività riservata svolta dal GTP prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, comporta la decadenza immediata automatica dall’incarico.

Art. 5 - (Compiti e funzionamento)

1. Il GTP è incaricato in via principale della redazione degli atti di gara definendo la strategia di gara (determinazione dei lotti e individuazione criteri di aggiudicazione) nonché della predisposizione del capitolato tecnico ovvero del capitolato speciale di appalto, circoscrivendo nel dettaglio le specifiche tecniche minime e premianti (ove previsto) dei beni/servizi da mettere in gara, redigendo idonea relazione tecnico/illustrativa in merito alle scelte adottate rispetto alle alternative di mercato, con l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa.
2. Il GTP, per la progettazione dei contratti relativi a servizi e forniture già in corso, acquisisce, ove ritenuto necessario, le relazioni del DEC (direttore dell’esecuzione) e/o del RES (responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto) contenenti, tra l’altro, la valutazione sulla

efficacia, le criticità riscontrate nella gestione tecnico-contabile del contratto, il grado di soddisfacimento dell’utenza nonché delle proposte di miglioramento.

3. Il GTP fornisce supporto al RUP sia nella suddivisione in lotti dell’appalto che nell’individuazione degli eventuali requisiti e capacità - di idoneità professionale, economico-finanziaria, tecnico- professionale e di qualità – il cui possesso è richiesto per l’accesso alla procedura di gara e, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella definizione dei parametri e sub-parametri qualitativi, dei relativi fattori ponderali e criteri motivazionali nonché della determinazione di eventuali soglie di sbarramento.
4. Su proposta del RUP, il GTP esprime il proprio parere, non vincolante, per la definizione dei prezzi a base d’asta, per la stima dei fabbisogni di gara, per l’individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare, per la definizione della durata del contratto e di eventuali opzioni di estensione temporale dello stesso. Il GTP fornisce supporto al RUP nell’espletamento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato esperite anteriormente all’avvio della procedura di individuazione del contraente, partecipa alle relative sedute e provvede, all’esito delle stesse, ad apportare le debite integrazioni o modifiche agli atti di gara.
5. I componenti del GTP collaborano con il RUP per le eventuali informazioni supplementari che debbano essere fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici interessati nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal caso le risposte ai chiarimenti sono formulate dal GTP per gli aspetti di competenza, che propone al RUP, se dal caso, le necessarie modifiche agli atti di gara.
6. Il GTP opera ordinariamente con la presenza di tutti i suoi componenti. In caso tuttavia di impossibilità di partecipazione plenaria, le sedute sono fissate nelle date che garantiscano la maggior partecipazione possibile, ferma la necessaria presenza ai fini della validità della seduta della totalità dei componenti.
7. Le attività del GTP sono svolte nel corso di sedute riservate. Delle attività compiute in ciascuna seduta è redatto apposito sintetico verbale, conservato agli atti, riportante presenze e assenze dei componenti e l’elenco degli argomenti trattati. I componenti del GTP possono lavorare anche da remoto, mediante uno strumento telematico che assicuri la riservatezza delle informazioni. La frequenza delle riunioni deve essere almeno settimanale.
8. Tra i membri del GTP composti da almeno tre componenti, ove disponibili, è individuato un coordinatore, con funzione propositiva, propulsiva e di verifica, responsabile del rispetto del termine fissato per la conclusione delle attività. L’individuazione del coordinatore avviene su base volontaria. In assenza di candidature, il coordinatore è individuato nel professionista in possesso della maggior anzianità professionale. Il nominativo del coordinatore è messo agli atti nel verbale della relativa seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro del GTP o, qualora richiesto in relazione alla complessità della procedura della gara, da un soggetto esterno al gruppo di progettazione individuato tra il personale in servizio presso la struttura competente all’espletamento della gara.
9. Le determinazioni di competenza sono assunte collegialmente, previa discussione. In assenza di unanimità, le decisioni avvengono su voto palese a maggioranza semplice dei presenti alla seduta. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore. Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e libera concorrenza, le attività del GTP costituiscono notizie riservate e sono coperte da segreto d’ufficio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 6 – (Natura dell’incarico)

1. Le funzioni espletate dai dipendenti di Enti pubblici quali componenti del GTP costituiscono attività istituzionali svolte nell’interesse delle Aziende od Enti di appartenenza, senza alcun onere per l’Agenzia, la quale potrà provvedere tuttavia al riconoscimento, laddove possibile, dei crediti di formazione ECM.

2. I dirigenti e funzionari, in caso di nomina, sono tenuti ad esercitare le funzioni di componente del GTP con priorità rispetto agli altri compiti d’ufficio, garantendo l’effettiva disponibilità a svolgere tempestivamente le relative funzioni. A tal fine, il direttore della struttura in cui il dipendente presta servizio adotta per tutta la durata dell’incarico le conseguenti disposizioni di servizio.
3. Gli Enti di appartenenza tengono in ogni caso in considerazione l’attività svolta dal proprio personale dipendente, anche in relazione all’entità dell’impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista per la conclusione delle attività, ai fini della valutazione del personale medesimo e dell’attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.
4. La partecipazione ai lavori dei GTP costituisce adempimento dei doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all’articolo 3, la rinuncia all’incarico può essere richiesta solo in caso di sopravvenuto grave ed oggettivo impedimento, comprovato documentalmente e diverso da motivi di servizio.
5. Nel solo caso di nomina di professionisti esterni alle Pubbliche Amministrazioni, potrà essere previsto un compenso specifico e congruo per l’espletamento dell’incarico. Tale compenso sarà corrisposto esclusivamente alla conclusione delle attività di competenza del GTP, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 7 – (Provvedimento di nomina e termine per la conclusione delle attività)

1. Il provvedimento di nomina precisa i nominativi dei professionisti individuati, con la relativa qualifica e l’Ente di appartenenza nonché l’eventuale compenso specifico previsto per l’espletamento dell’incarico in caso di professionisti esterni, ed indica espressamente il termine previsto per la conclusione dei lavori.
2. Tale termine, determinato nel rispetto della programmazione tenuto conto altresì della complessità dell’appalto oggetto di gara, è fissato di norma in 60 giorni dall’avvio dei lavori, coincidenti con la prima seduta del GTP, al netto dei termini minimi di pubblicità previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione delle eventuali consultazioni preliminari di mercato.

Art. 8 – (Modifiche al GTP)

1. Nel caso di necessità sopravvenuta di integrazione del GTP con professionalità aggiuntive, i componenti lo segnalano al RUP. Le integrazioni sono disposte con Deliberazione del Direttore Generale o su delega dal Dirigente preposto.
2. L’individuazione del professionista da integrare avviene nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 2, fermo il necessario possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell’incarico, oggetto di specifica dichiarazione da parte del professionista medesimo in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 5, acquisita agli atti anteriormente all’adozione del provvedimento di integrazione. In luogo dell’integrazione, laddove emerga la necessità di acquisire consulenze specialistiche specifiche su aspetti puntuali della progettazione, il RUP procede a richiedere la consulenza al professionista indicato dal GTP. Il parere è fornito per iscritto e la relativa comunicazione è acquisita agli atti, unitamente ad apposita dichiarazione del professionista medesimo attestante il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi previste dal precedente art. 5. L’eventuale sostituzione di uno o più dei componenti del GTP per una delle cause di decadenza dell’incarico avviene con le medesime modalità previste per l’integrazione illustrate ai paragrafi che precedono.

Art. 9 – (Norma di rinvio)

Il presente regolamento si intende integrato dalle disposizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e nel codice di comportamento adottato per il personale di Enti e Strutture regionali interessati dagli appalti specifici. Per il trattamento dei dati personali forniti per l’espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato dal GDPR n. 2016/679.

Art. 10 – (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Il presente REG si applica alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora stato adottato il provvedimento di nomina del GTP. Le relative disposizioni trovano inoltre applicazione immediata, nei limiti di compatibilità, anche alle procedure di gara per cui sia già intervenuta la nomina del GTP, i cui lavori siano in corso di espletamento.